

DELIBERAZIONE 3 DICEMBRE 2019
497/2019/S/EEL

**CHIUSURA, CON ARCHIVIAZIONE, DI UN PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AVVIATO NEI
CONFRONTI DI UN UTENTE DEL DISPACCIAMENTO PER STRATEGIE DI
PROGRAMMAZIONE NON DILIGENTI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1090^a riunione del 3 dicembre 2019

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento (UE) 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 ottobre 2011 concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (di seguito: regolamento REMIT);
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lett. c) e d) della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- l'articolo 22 della legge 30 ottobre 2014, n. 161 (di seguito: legge 161/14);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, recante "Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio del dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79", come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08, recante il "Testo Integrato per il Monitoraggio del mercato elettrico all'ingrosso e del mercato per il servizio di dispacciamento" (di seguito: TIMM);
- la deliberazione dell'Autorità 23 ottobre 2014, 522/2014/E/eel (di seguito: deliberazione 522/2014/E/eel);

- la deliberazione dell’Autorità 29 ottobre 2014, 525/2014/E/eel (di seguito: deliberazione 525/2014/E/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 24 giugno 2016, 342/2016/E/eel (di seguito: deliberazione 342/2016/E/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 28 luglio 2016, 444/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 444/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2016, 459/2016/E/eel (di seguito: deliberazione 459/2016/E/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2016, 800/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 800/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2016, 813/2016/E/eel (di seguito: deliberazione 813/2016/E/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 24 marzo 2017, 177/2017/E/eel (di seguito: deliberazione 177/2017/E/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 24 marzo 2017, 178/2017/E/eel (di seguito: deliberazione 178/2017/E/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante “Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com).

FATTO:

1. Con note 21 e 22 giugno 2016 (prott. Autorità 17692 del 22 giugno 2016 e 17834 del 23 giugno 2016) Terna - Rete elettrica nazionale S.p.a. (di seguito: Terna) ha comunicato all’Autorità un significativo incremento, rispetto ai mesi precedenti, dei corrispettivi di sbilanciamento dell’energia elettrica, dovuto a strategie di programmazione non diligente.
2. Con deliberazione 342/2016/E/eel, l’Autorità ha avviato procedimenti individuali nei confronti di diversi utenti del servizio di dispacciamento, tra cui quello indicato nell’*Allegato A* al presente provvedimento (di seguito: anche società), per l’adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di regolazione asimmetrica, ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95 e dell’articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, per contrastare condotte sui mercati all’ingrosso dell’energia e sul mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: MSD) suscettibili di compromettere la corretta interazione tra domanda e offerta.
3. Le risultanze istruttorie (prot. Autorità 28100 del 6 ottobre 2016) evidenziavano un’attività di programmazione della società non coerente con i principi di diligenza, prudenza, perizia e previdenza di cui all’articolo 14, comma 6, della deliberazione 111/06, tuttavia, senza conseguimento di vantaggi economici da parte della medesima società. Pertanto, con deliberazione 813/2016/E/eel, l’Autorità ha:
 - i) archiviato, in ragione della mancanza di vantaggi economici, il procedimento avviato nei confronti dell’utente del dispacciamento di cui all’*Allegato A* con la deliberazione 342/2016/E/eel;

- ii) conferito mandato al Direttore DSAI di valutare la sussistenza di presupposti per l'avvio di un procedimento sanzionatorio, nei confronti dell'utente del dispacciamento di cui all'Allegato A, per violazione dell'articolo 14, comma 6, della deliberazione 111/06 e/o per l'integrazione delle fattispecie di cui all'articolo 5 del Regolamento REMIT.
4. Sulla base dei dati acquisiti nell'ambito del predetto procedimento, l'Autorità, con deliberazione 179/2017/S/eel, ha avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti dell'utente del dispacciamento di cui all'Allegato A per accertare la violazione dell'articolo 14, comma 6, della deliberazione 111/06. L'illegittimità delle condotte contestate risultava:
- i) dalla dimensione dell'errore di sbilanciamento: è emersa un'incidenza degli sbilanciamenti effettivi rispetto al programma di immissione delle unità di produzione non abilitate (che sono state oggetto di analisi nel menzionato procedimento) nella titolarità della società, superiore alle performance di settore, ovvero il 30% per le unità di produzione non rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili (*performance* rilevante in mancanza di informazioni sulla composizione delle fonti che costituiscono il parco di queste ultime unità di produzione);
 - ii) dalla sistematicità: tali condotte si sono protratte per un considerevole lasso temporale, cioè tra gennaio 2015 e luglio 2016, il tutto meglio precisato nell'Allegato A alla citata deliberazione 179/2017/S/eel.
5. La deliberazione 179/2017/S/eel ha, invece, escluso la configurabilità di tali condotte come potenzialmente manipolative ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento REMIT, dando atto che esse, a livello del singolo utente del dispacciamento, non risultano avere alterato i prezzi di mercato.
6. Nel corso dell'istruttoria, la società, avvalendosi della facoltà di cui al punto 5 della deliberazione 179/2017/S/eel, ha comprovato, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (prot. Autorità 14374 del 12 aprile 2017), l'effettiva composizione delle fonti del proprio parco delle unità di produzione non rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili.
7. Successivamente, con comunicazione inviata a mezzo posta elettronica in data 2 marzo 2018 (acquisita con prot. 8233 del 7 marzo 2018), è stata comunicata la fusione per incorporazione della società destinataria dell'atto di avvio del procedimento con la società controllante, la quale ultima è pertanto subentrata in tutti i rapporti contrattuali e commerciali, attivi e passivi, vertenze ecc., intitolati, intestati o trattenuti dalla prima.
8. Con nota 3 ottobre 2019 (prot. Autorità 25237), il Responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.
9. Con nota 13 novembre 2019 (prot. Autorità 29727), la società ha svolto le proprie argomentazioni difensive.

VALUTAZIONE GIURIDICA:

10. Per la sicurezza del sistema elettrico nazionale, è essenziale l'equilibrio tra l'energia immessa e quella prelevata (bilanciamento). Terna deve garantire tale equilibrio, compensando immissioni e prelievi effettivi e poiché non dispone – in ragione della separazione tra attività di rete e di produzione e vendita – di impianti di produzione per variare in tempo reale i flussi di energia, necessita della cooperazione degli utenti del dispacciamento. Per minimizzare i volumi di bilanciamento, tutti gli utenti del dispacciamento, inclusi i titolari delle unità non abilitate a presentare offerte sul MSD, assumono l'impegno vincolante di immettere/prelevare in/dalla rete in ciascun punto di dispacciamento per unità di produzione/consumo nelle loro responsabilità, la quantità di energia elettrica corrispondente al programma vincolante modificato e corretto di immissione/prelievo relativo al medesimo punto (articolo 14, commi 1 e 3, deliberazione 111/06). Il comma 6 del medesimo articolo precisa che gli utenti del dispacciamento sono tenuti a definire programmi che utilizzino *“le migliori stime dei quantitativi di energia elettrica (...), in conformità ai principi di diligenza, prudenza, perizia e previdenza”*. La *“definizione di programmi di immissione e prelievo secondo i suddetti principi costituisce una norma di comportamento di rilevante importanza per ciascun utente”* del dispacciamento (deliberazione 525/2014/R/eel).
11. A livello di *settlement*, nell'ambito del singolo contratto di dispacciamento, l'energia elettrica che l'utente immette/preleva in eccesso rispetto al programma vincolante, è considerata (rispettivamente) acquistata/venduta da Terna (articolo 14, commi 2 e 4, della deliberazione 111/06) e valorizzata a un prezzo che dovrebbe essere idoneo a ribaltare, sull'utente che ha sbilanciato, i costi sostenuti da Terna per mantenere in equilibrio il sistema. Lo stesso vale per l'energia elettrica immessa/prelevata in difetto. I proventi e gli oneri maturati dal sistema per effetto dell'applicazione dei corrispettivi di sbilanciamento effettivo (e dei corrispettivi di non arbitraggio) concorrono alla determinazione del corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento di cui all'articolo 44 della deliberazione 111/06, in ultima analisi a carico della totalità dei clienti finali (di seguito: corrispettivo *uplift*). Lo sbilanciamento, infatti, non incide solo sulla posizione economica dell'utente del dispacciamento che ha messo in atto tale strategia, ma può comportare oneri, anche ingenti, a carico del sistema elettrico (e quindi della totalità della clientela finale).
12. Del resto, l'obbligo di diligenza degli utenti del dispacciamento costituisce una declinazione particolare dei canoni di correttezza e buona fede oggettiva nel rispetto dei quali l'utente deve cooperare con Terna nella richiamata programmazione che lo stesso gestore della rete monitora segnalandone all'Autorità *“significativi e reiterati scostamenti”* (articolo 14, comma 7, deliberazione 111/06).
13. Da un'analisi della *performance* di programmazione degli utenti del dispacciamento in immissione nel periodo gennaio 2015 – novembre 2016, è emerso come la maggioranza dell'energia elettrica immessa sia stata programmata con errori medi mensili inferiori ai seguenti valori:

- a) unità di produzione rilevanti alimentate da fonte eolica: 80%;
 - b) unità di produzione rilevanti alimentate da fonte solare fotovoltaica: 50%;
 - c) unità di produzione rilevanti alimentate da fonte idrica ad acqua fluente: 30%;
 - d) unità di produzione *non* rilevanti alimentate da fonti programmabili: 30%.
14. Pertanto, la deliberazione di avvio del presente procedimento ha assunto tali errori, quale discriminazione fra condotte diligenti e non diligenti. Tale discriminazione, per le unità di produzione *non* rilevanti alimentate da fonti rinnovabili *non* programmabili, dovrebbe valutarsi tenendo conto delle effettive fonti che compongono il portafoglio di ciascun operatore. In mancanza di informazioni, la deliberazione di avvio del presente procedimento ha previsto che la diligenza si valuti attestandosi sulla soglia del 30% prevista per le unità di consumo dalla deliberazione 444/2016/R/eel, salva autocertificazione da parte della società della effettiva composizione del proprio portafoglio.
15. Come esposto in fatto, la società risulta avere riportato sbilanciamenti medi mensili superiori alle soglie massime rilevanti per le unità di produzione in suo possesso.
16. Segnatamente, le contestazioni della deliberazione di avvio del presente procedimento sanzionatorio hanno riguardato le seguenti tipologie di unità di produzione, zone di mercato e periodi:
- Unità di produzione non rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili: Zona Nord da gennaio 2015 a febbraio 2015, da giugno 2015 ad agosto 2015 e da febbraio 2016 a luglio 2016; Zona Centro Sud da gennaio 2015 a luglio 2016.
17. Nel corso dell'istruttoria, la società, mediante la citata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (prot. Autorità 14374 del 12 aprile 2017), ha comunicato le fonti del proprio parco delle unità di produzioni non rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili.
18. Con nota 13 novembre 2019 (prot. Autorità 29727) la società ha svolto le proprie argomentazioni difensive.

Argomentazioni della società.

19. Mediante la dichiarazione sostitutiva del 12 aprile 2017, la società ha dichiarato la seguente composizione del proprio portafoglio:
- unità di produzione non rilevanti alimentate da fonte eolica: nella zona Centro Sud n. 1 impianto per una potenza complessiva di 8,000 MW;
 - unità di produzione non rilevanti alimentate da fonte idrico fluente: nella zona Nord n. 1 impianto per una potenza complessiva di 1,674 MW.
- In virtù di questa dichiarazione il perimetro della contestazione per la zona Centro Sud si è ridotto ai soli mesi di giugno e luglio 2016 (errore medio della fonte eolica pari all'80%), mentre è stato confermato il perimetro della contestazione per la zona Nord (in quanto per la fonte idrica fluente l'errore medio è pari al 30% già usato nella deliberazione di avvio in mancanza di informazioni specifiche)
20. Con la memoria 13 novembre 2019 la società ha replicato alla comunicazione delle risultanze istruttorie, affermando che gli scostamenti dalla programmazione sono

stati determinati da circostanze eccezionali e imprevedibili, estranee al proprio controllo.

21. In particolare, con riferimento all'impianto da fonte eolica, la società, descritto l'impianto, ha dedotto le seguenti circostanze: a) in condizioni standard, parte della risorsa eolica presente in sito è praticamente improduttiva; b) le caratteristiche tecniche dei 4 aereogeneratori che costituiscono il parco eolico non consentono di sfruttare al meglio né la usuale scarsa ventosità del sito, né l'occasionale intensa ventosità normalmente accompagnata da forte perturbabilità e turbolenza; c) in considerazione della difficoltà di garantire un'adeguata programmazione degli impianti, la società si avvale dal 1° gennaio 2015 dei servizi previsionali forniti da primario operatore del settore; d) i mesi di giugno e luglio 2016 – ai quali è circoscritta la contestazione – rappresentano non solo quelli caratterizzati da più bassa produzione mensile rispetto alla media standard annuale, ma, più in particolare, a quelli in assoluto tra i più scarsi (il dato di luglio 2016 corrisponde addirittura al minimo storico) rispetto al periodo gennaio 2009 - dicembre 2016 (l'impianto è entrato in esercizio a fine 2008); e) in corrispondenza di livelli minimi di ventosità, moderati salti o scarti direzionali del vento risultano decisivi ai fini dell'operatività dell'aereogeneratore (passaggio dallo stato di *run* a quello di *stand by*, ovvero di fermo impianto), così da rendere di fatto impossibili previsioni accurate.
22. Con riferimento all'impianto idroelettrico, la società, descritto l'impianto, deduce le seguenti circostanze: a) nel corso degli anni lo scenario ambientale è mutato, tanto che la domanda di rinnovo della concessione contiene una richiesta di rimodulazione della portata nominale di concessione (con una riduzione di circa il 65%); b) a fronte di una risorsa idraulica normalmente carente, ma con picchi di eccezionale disponibilità o di assoluta indisponibilità, e di gruppi idraulici consunti ed usurati, la programmazione è assai difficoltosa; c) analogamente a quanto descritto per gli aerogeneratori eolici, anche le turbine idrauliche necessitano di una portata minima di alcuni m³/s per innescarsi e portare in parallelo il gruppo con la rete elettrica; in difetto, l'impianto rimane (o ritorna) in *stand by* (più la media di portata minima è bassa, più elevato è il corrispondente rischio).
23. Più nello specifico, con riferimento ai mesi in contestazione per l'impianto idroelettrico la società evidenzia che:
 - nel mese di gennaio 2015, si sono registrate (a) la peggiore performance dei dieci anni precedenti, con una produzione di 140MWh (minimo storico) a fronte di una media dei mesi di gennaio del decennio precedente pari a più del doppio (400 MWh), (b) due piene impreviste (nei giorni 16 e 21). A tale ultimo riguardo, la società evidenzia comunque di aver cercato di rimodulare i programmi di immissione, sebbene con uno scarto di 24 ore;
 - nel mese di luglio 2015 (programmati zero MWh, prodotti 4,384 MWh), da un lato (a) si è registrata una delle peggiori performance dei mesi di luglio dei dieci anni precedenti a fronte di una media di 74,972 MWh e di un picco realizzatosi nel mese di luglio dell'anno precedente (246 MWh) e dall'altro lato (b) l'effettiva produzione dell'impianto è avvenuta in corrispondenza di alcuni giorni nel corso dei quali il capocentrale, a fronte di un minimo di portata

- disponibile, ha attivato l'impianto per pulire le pale delle turbine, per effettuare dei cicli di pulizia del materiale flottante tramite lo sgrigliatore e per ricaricare il pacco batterie dei servizi ausiliari di centrale;
- nel mese di febbraio 2016 (programmati 136,100 MWh, prodotti 129,963 MWh), da un lato (a) si è registrata una delle peggiori *performance* in assoluto rispetto alla media decennale (333,395MWh) e, dall'altro lato (b) dal giorno 8 al giorno 10 si è verificata una piena transitoria in conseguenza della quale si è registrato un fuori servizio di centrale; la società sottolinea l'adeguamento del programma di immissione intercorso nell'ultima metà del mese (e la sua modulazione su base oraria in relazione alla variazione di portata giornaliera), a riprova dell'attenzione dedicata al settlement;
 - nel mese di luglio 2016 (programmati zero MWh, prodotti 33,238 MWh), lo scostamento fra programmazione e produzione effettiva è derivato da una piena occasionale verificatasi in esito ad un evento meteo che, protrattosi fino a fine mese, ha garantito un inaspettato flusso di portata idoneo al funzionamento dell'impianto.

Valutazioni delle argomentazioni della società.

24. Le argomentazioni svolte dall' esercente nella fase decisoria del presente procedimento sono fondate.
25. Le circostanze dedotte e allegate dalla società con la memoria 13 novembre 2019 escludono, infatti, che i contestati sbilanciamenti – ossia gli scostamenti tra l'energia elettrica effettivamente immessa nella rete di trasmissione rispetto a quella oggetto dei programmi di immissione – possano essere ricondotti a strategie non diligenti di programmazione.
26. In particolare, l' esercente ha dedotto elementi sufficienti a dimostrare che: a) i contestati sbilanciamenti si sono verificati in corrispondenza di livelli minimi di produzione e quindi in momenti in cui il passaggio dallo stato di *run* a quello di *stand by* degli impianti – peraltro di per sé poco performanti, in considerazione delle proprie caratteristiche tecniche – era difficilmente prevedibile; b) i programmi di immissione risultavano per lo più coerenti con i dati storici e previsionali disponibili e gli scostamenti si sono verificati anche in considerazione di eventi meteo straordinari.
27. L' esercente ha altresì dimostrato di aver posto in essere iniziative volte a minimizzare il rischio o gli effetti dei contestati sbilanciamenti. Più nel dettaglio, per la programmazione dell'immissione dell'energia elettrica prodotta dall'impianto da fonte eolica, l' esercente ha allegato il contratto avente ad oggetto servizi previsionali resi da un primario operatore di settore nel periodo oggetto di contestazione, mentre con riferimento all'impianto idroelettrico la società ha provato di aver provveduto, ove possibile, all'adeguamento del programma di immissione nel corso del mese per tenere conto di eventi imprevedibili, quali le piene verificatesi nei mesi di gennaio 2015 e febbraio 2016.

28. In considerazione di quanto sopra, nessun rimprovero può essere rivolto all'esercente in ordine agli sbilanciamenti oggetto di contestazione e pertanto la violazione dell'art. 14, comma 6, della deliberazione 111/06 non risulta integrata sotto il profilo soggettivo

DELIBERA

1. di archiviare il procedimento sanzionatorio avviato con deliberazione 179/2017/S/eel;
2. di notificare il presente provvedimento al soggetto di cui all'Allegato A, mediante PEC all'indirizzo ivi indicato e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, ad eccezione dell'Allegato A.

3 dicembre 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini